



**CIRCOLARE N. 1**

**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO V

Roma, 18 GENNAIO 2013

Prot. N. 004255

Allegati: \_\_\_\_\_

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

epc.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

**OGGETTO :** Indicazioni riguardo alla predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

**Formazione del quadro normativo**

Il Piano finanziario dei pagamenti trae origine dalla delega contenuta nell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale articolo recava infatti, già nella sua originaria formulazione, una delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, dettando, di conseguenza, principi e criteri direttivi, tra i quali era ricompresa la necessità di stabilire un obbligo legislativo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti, che tenesse conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordinare e pagare le spese.

Successivamente, la legge 7 aprile 2011, n. 39, novellando il predetto articolo 42 della legge n. 196, ha previsto, in luogo del passaggio ad un bilancio redatto in soli termini di cassa, il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, restando peraltro confermata, tra i principi e i criteri direttivi della nuova delega, l'introduzione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, della predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti.

In proposito, per disposizione del citato articolo 42, è stata avviata un'apposita sperimentazione che, sebbene di fatto interrotta durante la sessione parlamentare approvativa della modifica dello stesso articolo 42, prosegue tuttora, da parte dei designati Ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; sperimentazione consistente, sostanzialmente, nella gestione e predisposizione del menzionato piano finanziario, cosiddetto "cronoprogramma".

Di recente e da ultimo, l'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anticipando l'attuazione delle riferite deleghe, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ed in via sperimentale per il triennio 2013-2015, ha disposto per tutti i Ministeri l'obbligo dei dirigenti responsabili della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti.

### **Piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**

Il Piano finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma) è stato quindi esteso a tutti i Ministeri dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Tale disposizione impone ai dirigenti responsabili della gestione, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto su tutti i capitoli di bilancio di propria pertinenza. In particolare per le spese per somministrazioni, forniture e appalti, la predisposizione del piano finanziario diviene condizione per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa. A tal fine è cura degli Uffici centrali del Bilancio verificare l'avvenuto aggiornamento del cronoprogramma. Tuttavia, anche in vista della delegata riforma normativa sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa, il piano dovrà essere redatto per tutte le tipologie di spesa. Per quanto riguarda le spese gestite in periferia, nelle more del completamento del processo di informatizzazione delle contabilità, ivi incluse le contabilità speciali, la compilazione del cronoprogramma è circoscritta, fino a nuova indicazione, alle attribuzioni di risorse effettuate dall'amministrazione centrale e non anche ai pagamenti effettuati in periferia a valere sulle risorse assegnate.

La disposizione approvata, con l'introduzione del richiamato obbligo, impone altresì, ai gestori della spesa, l'esigenza di graduare i pagamenti, negli anni del bilancio pluriennale, in relazione alla loro effettiva scadenza, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dei medesimi, perfezionati e disponibili, quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

Detta programmazione consente, in altri termini, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo ed implica, di conseguenza, la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli, razionalizzando l'utilizzo delle stesse, anche mediante ricorso alle variazioni compensative di cui al comma 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, che sono esaminate di seguito.

### **Predisposizione del cronoprogramma**

L'attività da svolgere da parte dei responsabili della spesa consisterà, quindi, in una valorizzazione della gestione del bilancio per cassa.

La predisposizione del piano finanziario dovrà tener conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni. Infatti, tenendo conto della data di assunzione e di scadenza delle stesse, potranno essere graduati nel tempo i pagamenti da programmare e da disporre nel limite delle autorizzazioni di cassa del bilancio pluriennale. Risulta del tutto evidente che nella predisposizione del cronoprogramma occorrerà tener conto anche delle obbligazioni giuridiche assunte anteriormente all'introduzione dello stesso, quindi prima del 1° gennaio 2013; cioè quelle corrispondenti ai residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti. In proposito, la necessità di effettuare una puntuale graduazione dei pagamenti, ivi compresi quelli relativi ai residui, dovrà portare le Amministrazioni interessate anche a riconsiderare, nel loro complesso, le obbligazioni assunte in precedenza, valutando e rideterminando la effettiva consistenza dei residui passivi; provvedendo quindi, se del caso, a radiare quelli a fronte dei quali, per intervenute circostanze, non sono più dovuti i pagamenti.

In sostanza, fermo restando il limite massimo dei pagamenti costituito dalle autorizzazioni di cassa a legislazione vigente approvate per ciascun anno del bilancio pluriennale, il funzionario responsabile dovrà, entro il predetto limite, graduare il complesso

dei pagamenti attribuendo agli stessi individuate priorità, pervenendo, in tal modo, alla redazione del “piano finanziario”, che dovrà pertanto costituire, da allora in poi, lo strumento gestionale di riferimento.

Va, non da ultimo, considerato che il piano finanziario pluriennale dovrà essere aggiornato continuativamente in relazione agli eventi della gestione e in modo tale che, in prospettiva con l’evolversi dell’applicativo all’uopo reso disponibile, dia evidenza, almeno per l’esercizio in corso, dei pagamenti da effettuare distintamente mese dopo mese.

Si sottolinea, infine, che restano fermi gli adempimenti previsti ai fini del Monitoraggio dei flussi di cassa ai sensi del D.M. 13 luglio 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, di cui alle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 19 settembre 2011 e n. 26 del 24 luglio 2012.

#### **Variazioni compensative in termini di sola cassa**

Il già richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 14, per ovviare alla indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, introduce a partire dal corrente anno una nuova disposizione in materia di flessibilità di bilancio; essa consente al Ministro competente (quindi con DMC) di disporre variazioni compensative, di sola cassa, indistintamente tra tutti i capitoli del proprio stato di previsione, con esclusione dei soli capitoli relativamente ai quali i pagamenti vengono disposti mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa (competenze al personale, fitti passivi, ecc.).

Tale flessibilità risulta, all’evidenza, direttamente strumentale rispetto alla predisposizione del richiamato piano finanziario dei pagamenti, da adottare a partire dal 2013. Attraverso la possibilità di compensazione, infatti, può essere preordinata, in tempo utile, la disponibilità di cassa occorrente per effettuare i pagamenti previsti dal piano finanziario.

La misura potrà essere utilizzata ogniqualvolta si riscontrassero delle indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate.

Le variazioni compensative, di sola cassa, tra i capitoli di ciascuno stato di previsione, allo scopo di preordinare le risorse occorrenti per i suddetti pagamenti programmati, potranno essere disposte con le espresse limitazioni previste dal citato comma 14 e previa verifica da parte di questo Dipartimento circa la compatibilità delle medesime con gli obiettivi di finanza pubblica.

Giova precisare che, attese le riferite limitazioni del comma 14, accertata la prescritta compatibilità delle variazioni con gli obiettivi di finanza pubblica, le stesse possono essere disposte anche tra titoli di spesa, indifferentemente nei due sensi, quindi anche spostando risorse dal conto capitale alla parte corrente.

Sull’argomento, si rinvia peraltro alla circolare dello scrivente n. 27 del 5 settembre 2012, per le ulteriori informazioni di dettaglio.

Ai fini della predisposizione del cronoprogramma, pertanto, quest’ultima regola di flessibilità si presenta come lo strumento più agevole ed immediato per un rapido allineamento delle previsioni di cassa alle effettive esigenze dei pagamenti, e quindi, pur restando invariate le altre possibilità di reperimento delle risorse di cassa, quali il provvedimento di assestamento e quelli di prelevamento dal fondo per le esigenze di cassa, i decreti di variazioni compensativi ai sensi del richiamato comma 14, devono essere considerati strumenti prioritari ai fini della movimentazione delle risorse di cassa.

#### **Supporto informatico**

Al fine di consentire la redazione del piano finanziario sarà realizzato apposito modulo nel sistema informativo SICOGE in uso presso tutte le Amministrazioni. Tale modulo produrrà,

sostanzialmente, il piano finanziario integrando i dati e le informazioni relative alle obbligazioni in essere o da costituire, con le corrispondenti previsioni dei pagamenti.

Nelle more di realizzazione del predetto modulo sarà inizialmente disponibile per le Amministrazioni l'applicativo predisposto a suo tempo per la sperimentazione del bilancio di cassa e le stesse dovranno quindi avviare l'inserimento dei dati secondo le istruzioni operative di seguito riportate.

Le implementazioni del predetto modulo saranno oggetto di apposite comunicazioni corredate dalle necessarie istruzioni.

#### **Istruzioni operative**

L'applicazione consente:

- alle Amministrazioni di effettuare per ogni capitolo/ piano di gestione le previsioni di spesa per tutti gli impegni già assunti e di inserire le eventuali nuove obbligazioni che verranno assunte nel triennio;
- agli Uffici Centrali di Bilancio di disporre, per le attività di verifica, delle informazioni inserite dalle Amministrazioni.

Inoltre, tutte le informazioni saranno messe a disposizione dell'IGB per le attività istituzionali.

#### ***Modalità di accesso e Assistenza agli utenti***

L'indirizzo per l'accesso all'applicazione per la predisposizione del cronoprogramma è il seguente:

<https://sistema-sperimentale.tesoro.it/BilancioDiCassa>

Per poter accedere gli utenti si dovranno registrare con "nome utente" e "password", entro il 28 gennaio 2013.

Le Amministrazioni dovranno individuare gli utenti dei propri uffici centrali da abilitare all'applicativo. A tal fine l'IGICS ufficio VIII provvederà ad inoltrare ai competenti UCB un file contenente la lista degli utenti oggi censiti su SICOGE per il successivo inoltro all'Amministrazione stessa.

Le Amministrazioni restituiranno il predetto file con i soli utenti da abilitare, completandolo con l'indicazione del codice fiscale, del centro di responsabilità di appartenenza e dell'indirizzo di posta elettronica individuale. Gli UCB, raccolte tutte le informazioni, provvederanno ad inoltrarle al seguente indirizzo di posta elettronica: [cronoprogramma@tesoro.it](mailto:cronoprogramma@tesoro.it).

Gli utenti riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicata il "nome utente" e la "password" per l'accesso all'applicativo. Per ogni problematica inerente l'utenza e la password sarà necessario contattare il numero verde **800328866**.

Ciascun utente potrà operare sui capitoli/piani di gestione su cui è abilitato sul sistema SICOGE.

Le Amministrazioni indicheranno all'IGICS ufficio VIII i propri presidi di supporto agli utenti che potrebbero essere individuati negli amministratori di sistema attivi per SICOGE. Tali presidi invieranno le eventuali problematiche funzionali all'indirizzo di posta elettronica: [cronoprogramma@tesoro.it](mailto:cronoprogramma@tesoro.it)

Quale supporto all'operatività degli utenti è stato predisposto un manuale messo a disposizione on-line accedendo all'applicazione.

Gli Uffici Centrali del Bilancio riceveranno altresì per posta elettronica una presentazione illustrativa dell'applicativo da diffondere alle Amministrazioni.

Rimane inteso che gli stessi Uffici Centrali del Bilancio dovranno comunicare direttamente ad IGICS i nominativi dei propri utenti da abilitare alle funzioni previste e che i dati cui avranno accesso sono quelli della Amministrazione di propria competenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato